Procura della Repubblica presso il Tribunale

Parma

Direttiva n. 19/2024

Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari)
SEDE

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
Presidente della Camera Penale di Parma

e, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: legge 8.8.2024, n. 112 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.2024, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (*Misure urgenti in materia penitenziaria, di **giustizia** civile e **penale** e di personale del Ministero della giustizia*), in vigore dal 10.8.2024.

Parte prima: Reato di cui all'art. 314-bis c.p. - Linee guida operative

Facendo seguito alla Direttiva n. 17/2024 del 5.7.2024 -con cui si segnalava l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 (*Misure urgenti in materia penitenziaria, di **giustizia** civile e **penale** e di personale del Ministero della giustizia*), limitatamente all'introduzione di una nuova figura di reato, ovvero quella prevista dall'art. 314-bis c.p.p. (*"indebita destinazione di denaro o cose mobili"*)

[1], si segnala ora che, nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.2024, è stata pubblicata la legge 8.8.2024, n. 112 di conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, **in vigore dal 10.8.2024.**

Nel presente atto -come già nella direttiva n. 17/2024- l'attenzione viene focalizzata sulla nuova figura di reato e sugli aspetti a questa connessi.

In sede di conversione, l'art. 9 del decreto-legge 4.7.2024, n. 92 (con cui è stato inserito nel codice penale il richiamato art. 314-*bis*), è stato sostituito mediante un'altra formulazione della norma, per cui, adesso, [2]:

(a) è stato introdotto un nuovo comma nell'art. 314-*bis* c.p., con la previsione di un'aggravante per il nuovo reato di cui all'art. 314-*bis* c.p. nell'ipotesi in cui il fatto abbia offeso gli interessi dell'Unione europea ovvero abbia determinato un vantaggio patrimoniale o un danno ingiusti superiori a 100.000 euro [3];

(b) è stata apportata una modifica all'art. 322-*bis* c.p., estendendo l'applicabilità dell'art.314-*bis* c.p. ai soggetti indicati dall'art. 322-*bis* c.p. [4];

---

[1] Tale figura di reato è stata introdotta dall'art. 9 del decreto-legge 92/2024; altre novità introdotte dal citato decreto-legge, in materia di benefici penitenziari, hanno formato oggetto di separata direttiva, la n. 18/2024 del 12.07.2024.

[2] Si riporta il testo del nuovo art. 9 del decreto-legge 4.7.2024, n. 92, come modificato dalla legge 8.8.2024, n. 112 (in corsivo e in neretto le modifiche apportate dalla legge di conversione):
Art. 9 del decreto-legge 4.7.2024, n. 92 ***Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.***
1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:
2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «, 314-bis» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili».
2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «, 314-bis».
2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 314, primo comma, 316 e 323» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 314, primo comma, 314-bis e 316» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili» e le parole: «e abuso d'ufficio» sono soppresse.

[3] **Si riporta il testo dell'art. 314-bis c.p. nella sua formulazione definitiva (in neretto sottolineato la parte modificata dalla legge di conversione):**
«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).
Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.».

[4] **L'art. 322-bis c.p. è ora così formulato (in neretto sottolineato le parti modificate):**
*«Art. 322-bis (Peculato, **indebita destinazione di denaro o cose mobili,** concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). —*
Le disposizioni
*degli articoli 314, **314-bis**, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino

(c) è stata apportata una modifica all'art. 323-*bis* c.p., estendendo al nuovo reato di cui all'art. 314-*bis* c.p. la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 323-*bis* c.p. [5];

(d) è stata apportata una modifica all'art. 25 del d.lgs. 8.6.2001, n. 231, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato al nuovo delitto di cui all'art. 314-*bis* c.p., ed escludendola per il reato di cui all'art. 323 c.p. [6].

ooooo

---

funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 -quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».

[5] L'art. 323-bis c.p. è ora così formulato (in neretto sottolineato la parte modificata):

«Art. 323-bis (Circostanze attenuanti).

*Se i fatti previsti dagli articoli 314, **314-bis**, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»*

[6] L'art. 25 decreto legislativo 231/2001 è ora così formulato (in neretto sottolineato la parte modificata):

«Art. 25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, **314-bis** e 316 del codice penale.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.».

Con riserva di approfondimenti, anche a seguito di una più ponderata riflessione interna, quale **indicazione operativa** si conferma la disposizione sull'attribuzione del nuovo reato alla **competenza del *gruppo 1***, trattandosi di reato contro la pubblica amministrazione.

La presente direttiva integra e sostituisce la n. 17/2024 del 5.07.2024, che pertanto deve intendersi abrogata.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Parma, 14.08.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO ALFONSO
14.08.2024
10:54:58
GMT+02:00